



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

RIUNIONE DELLA C.A.F. LUNEDI' 28.2.2005 – INIZIO ORE 15,00

- 1) Reclamo calc. MAZZOTTA Giuseppe** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per anni tre a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 del 2.12.2004)
- 2) “ A.C. ARCEVIA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività
avverso decisioni merito gara Arcevia/S. Paolese Calcio del 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 62 del 16.12.2004)
- 3) “ F.C. VIRTUS TOLLO** **RINVIATO**, su istanza di parte, alla riunione del 7 marzo 2005
avverso decisioni merito gara Scafa/Virtus Tollo del 5.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)
- 4) “ S.S. VALENTE** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Hermes Casagiove/Valente del 12.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 61 del 20.1.2005)
- 5) “ A.S. AMOROSI 1926** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 4 – 2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
avverso decisioni merito gara Amorosi/Real Aiola del 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 27.1.2005)

- 6) Reclamo calc. BRESCIANI Pierpaolo** **INAMMISSIBILE**, per intervenuta rinuncia al gravame, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 a decorrere dalla data di efficacia della sospensione cautelare, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 186/C del 2.2.2005)
- 7) “ **A.S.D. VIS ARTENA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione degli atti ufficiali
avverso la sanzione della squalifica fino al 30.5.2006 inflitta al calciatore Rossi Daniele (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 16.12.2004)
- 8) “ **G.S. FROSINONE 2000** **ACCOLTO**, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Caparra Luca, fissandola al 30.6.2006.
avverso la sanzione della squalifica fino al 20.12.2007 inflitta al calciatore Caparra Luca (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 60 del 27.1.2005)
- 9) “ **Pol. MONTEROSSO NOVA SPER** **RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del campionato 2004/2005 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005)
- 10) “ **A.C. REGGIANA** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazioni ascritte al proprio presidente, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)

11)Reclamo A.S.D. FRASCATI CALCIO

avverso decisioni merito gara Frascati Calcio / U.S. Art. Ind. Larcianese del 22.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 04.02.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata.

12) “

A.S.D. ATLETICO 2000

avverso decisioni merito gara Atletico 2000/Aprilia del 18.12.2004 e le sanzioni dell'ammenda di € 30,00 inflitta ad essa reclamante e l'inibizione fino al 28.1.2005 al Sig. Piacentini Giuseppe (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 13.1.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3 – 1 conseguito in campo nella gara a fianco indicata.